

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2002/2005**

## **PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

### **ART. 1**

Il presente Regolamento determina i principi generali e le modalità per la elezione del Rettore.

### **ART. 2**

#### **ELETTORATO ATTIVO**

Hanno titolo all'elettorato attivo:

- a. tutti i professori di ruolo;
- b. tutti i ricercatori;
- c. i rappresentanti del personale tecnico – amministrativo negli Organi di governo dell'Università;
- d. i componenti del Consiglio degli Studenti.

In caso di parziale designazione o elezione degli elettori di cui alle lettere c) e d), nel corpo elettorale risultano ricompresi soltanto coloro che siano stati effettivamente designati o eletti alla data stabilita per la votazione.

### **ART. 3**

#### **ELETTORATO PASSIVO**

Hanno titolo all'elettorato passivo tutti i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.

### **ART. 4**

#### **ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO**

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro per i quali si configura la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti (aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione, aspettativa per motivi di famiglia, ecc...).
3. Sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori di I fascia che risultino collocati:
  - a) in aspettativa per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/80, così come modificato dall'art. 5 della L. n. 705/85;

b) in aspettativa facoltativa ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

## ART. 5

### CANDIDATURE

1. Le candidature sono libere e devono essere presentate per iscritto al Direttore Amministrativo, nei termini previsti dal provvedimento di indizione, unitamente alle linee programmatiche. Il Direttore Amministrativo provvede a rendere note le candidature mediante manifesti da affiggere all'albo dell'Università e agli albi delle sedi didattiche e di ricerca.
2. Il candidato che si trovi in regime di impegno a tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. Tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina.
3. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore Amministrativo che ne dispone l'immediata pubblicazione all'albo dell'Università e nei locali del seggio.

## ART. 6

### VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE

1. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano "non valide" e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.

## ART. 7

### INDIZIONE DELL'ELEZIONE

1. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia indice l'elezione del Rettore almeno 60 giorni prima della decadenza dalla carica e le stesse avvengono al più tardi 30 giorni prima della scadenza dalla carica.
2. Il provvedimento di indizione dell'elezione va affisso all'albo dell'Università ed agli albi delle strutture didattiche e di ricerca.
3. Il provvedimento di indizione deve indicare:
  - il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
  - il numero delle preferenze da esprimere;
  - la data entro cui devono essere ultimate tutte le operazioni ai fini della proclamazione dell'eletto;

– l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

#### ART. 8

##### NOMINA

Il Rettore è nominato con provvedimento del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

#### ART. 9

##### SOGGETTO ORGANIZZATORE

L'Amministrazione Centrale cura tutte le operazioni elettorali.

#### ART. 10

##### UFFICIO ELETTORALE

1. All'Ufficio elettorale viene affidato il compito di:

- a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c) ricevere, in forma scritta, le candidature individuali;
- d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- e) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi delle strutture didattiche e di ricerca, dell'Amministrazione centrale e nel seggio elettorale;
- f) inviare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo alle Segreterie di Presidenza di Facoltà, almeno dieci giorni prima della data della elezione affinché ciascun elettore possa prenderne visione;
- g) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

2. Gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo devono essere redatti a cura degli uffici competenti con l'indicazione degli elementi di identificazione di ciascun elettore.

3. Gli aventi titolo che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà, entro il settimo giorno precedente le votazioni, di proporre ricorso scritto al Direttore Amministrativo che decide in merito entro le successive quarantotto ore.

## ART. 11

### COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Con provvedimento del Decano dei professori di ruolo di I fascia è istituita la Commissione Elettorale Centrale con funzioni di:
  - a) consultazione;
  - b) regolamentazione per l'utilizzazione degli spazi destinati a propaganda elettorale;
  - c) accertamento della regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborazione dei dati del seggio;
  - d) dichiarazione dei risultati delle votazioni.
2. Eventuali ricorsi o eccezioni avverso tutte le operazioni dalla data del provvedimento di indizione alla comunicazione dei risultati possono essere presentati entro le 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare; su di essi la Commissione decide entro le 48 ore successive.
3. Avverso le decisioni della Commissione può proporsi ricorso al Senato Accademico entro le 48 ore dall'adozione delle stesse; su di esso il Senato Accademico decide in merito entro le successive 72 ore.
4. Gli atti relativi alla dichiarazione dei risultati della votazione sono rimessi al Ministro ai fini del procedimento di nomina.
5. La Commissione Elettorale Centrale è composta da:
  - a) tre docenti (preferibilmente uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Decano dei professori di ruolo di I fascia di cui uno con funzione di Presidente;
  - b) un dipendente designato dal Direttore Amministrativo fra il personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario.

## ART. 12

### SEGGIO

1. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito il seggio elettorale.
2. Con provvedimento del Decano dei professori di ruolo di I fascia viene determinata l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale, costituito da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti e da un segretario.
3. I componenti del seggio sono scelti tra i docenti di ruolo che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

4. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice-Presidente, designato dal Presidente fra gli scrutatori, e il segretario.
5. Nel seggio sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto.
6. Presso il seggio potrà essere predisposto un servizio di vigilanza.

#### ART. 13

##### OPERAZIONI ELETTORALI

1. Nel giorno di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.
2. Al personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto ne è garantito l'esercizio anche durante l'orario di servizio, per il tempo strettamente necessario.
3. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.
4. All'atto della costituzione del seggio il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità dei locali e la presenza delle cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.
5. Il Presidente, poi, sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.

#### ART. 14

##### MODALITÀ DI VOTO

1. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
  - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
  - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
  - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
  - d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.
3. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto da altro elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso seggio e in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 570/60. Ciascun elettore può svolgere la funzione di garante fino ad un massimo di cinque volte.

4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dal Medico Provinciale o dalle AA.SS.LL.. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale.
5. Il voto è espresso contrassegnando il cognome ed il nome del candidato che si intende votare.
6. Le operazioni di voto sono pubbliche: nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.

## ART. 15

### MODALITÀ DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso il seggio, in seduta pubblica secondo quanto stabilito nel provvedimento d'indizione e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. L'attribuzione del voto espresso in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
3. Sono nulle le schede che:
  - a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
  - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  - c) contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi in numero superiore a quello previsto.
5. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione.
6. Prima di togliere la seduta, il Presidente:
  - a) raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette al Direttore Amministrativo;
  - b) rimette alla Commissione Elettorale Centrale l'altra copia del verbale del seggio e delle tabelle di scrutinio.
7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

## ART. 16

### DETERMINAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI

1. Il sistema elettorale adottato per la elezione del Rettore è il sistema maggioritario.
2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. E' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio quest'ultimo viene effettuato tra tutti loro.
4. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.

## ART. 17

### RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali di cui al T.U. n. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili.